

Borgio Verezzi, 3 settembre 2020

A TUTTE LE AZIENDE

### **INCENTIVI CONTRIBUTIVI INTRODOTTI DAL DECRETO AGOSTO N.104/2020**

#### **• ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON USUFRUISCONO DELLA CIG – art. 3**

L'articolo 3 del Decreto "Agosto" introduce un nuovo **esonero contributivo** per le aziende private che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

Tuttavia, per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.

La norma prevede, in particolare, che,

- per un **periodo massimo di 4 mesi**,
- i datori di lavoro, con **esclusione del settore agricolo**, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'**esonero** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Il suddetto esonero contributivo è fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito e può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

**NB:** al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero contributivo è fatto **divieto di ricorrere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**, disposto dall'art. 46 del Decreto Legge n. 18/2020 e successivamente prorogato con il Decreto Legge n. 34/2020, con la conseguenza, in caso di violazione, della **revoca** dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

#### **• ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – art. 6**

Premesso che per poter usufruire dell'agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell'Inps, la norma prevede che in relazione alle **assunzioni a tempo indeterminato successive all'entrata in vigore del DL Agosto (ovvero dal 15/08/2020)** effettuate a prescindere dall'età

anagrafica del lavoratore, **fino al 31 dicembre 2020** i datori di lavoro, con **esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico**, possano beneficiare dell'**esonero totale (100%)** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,

- per un **periodo massimo di 6 mesi** decorrenti dalla data di assunzione;
- nel limite **massimo di 8.060 euro annui** (riparametrato ed applicato su base mensile).

In base alla disposizione di legge, **non è possibile beneficiare** dell'esonero contributivo per le seguenti tipologie di assunzioni:

- o contratto di **apprendistato**;
- o assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano **già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti** all'assunzione presso la **medesima impresa**.

**NB:** L'esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto "Agosto" (ossia successive al 15 agosto 2020).

#### ● ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO – art. 7

L'articolo 7 del Decreto "Agosto" stabilisce che l'**esonero contributivo** per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le **medesime modalità** e nel **medesimo arco temporale**, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, per le **assunzioni a tempo determinato** o con **contratto di lavoro stagionale** nei **settori del turismo e degli stabilimenti termali**.

Analogamente a quanto disposto per i contratti a tempo indeterminato, anche in tal caso per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.

- Invitiamo infine i datori di lavoro del turismo e degli stabilimenti balneari a suggerire ai loro dipendenti in scadenza di rapporto stagionale di rivolgersi ai CAF/patronati per avere indicazioni in merito ad eventuali indennità previste dall'attuale DL in vigore.

Distinti saluti.